



**TRIBUNALE FEDERALE FIPAV**  
**COMUNICATO UFFICIALE N° 21 – 23 NOVEMBRE 2023**

Udienza del 08 Novembre 2023

**15.23.24 PROCEDIMENTO DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DEI TESSERATI:**

- Sig. **Aiello Natale Fabio** n.q. di Presidente p.t. della S.S. **VOLLEY CATANIA SSD ARL**
- S.S. **VOLLEY CATANIA SSD ARL** in persona del Presidente p.t.

Composto da

- Avv. Massimo Rosi Presidente
- Avv. Antonio Amato Vice presidente
- Avv. Andrea Varano Componente

nel procedimento disciplinare a carico di

**AIELLO NATALE FABIO nella Sua qualità di Presidente pro tempore della VOLLEY CATANIA S.S.D. A R.L.:** per aver, in violazione dell'art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74 e 75 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1, 2 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI, tesserato con la qualifica di dirigente/allenatore del proprio sodalizio il Sig. ..omissis.. nonostante quest'ultimo fosse destinatario di un provvedimento di radiazione giusta decisione del Tribunale Federale (Comunicato n.\*\*\* del \*\*\*) confermata dalla Corte Federale d'Appello (Comunicato n.\*\*\* del \*\*\*).

**VOLLEY CATANIA S.S.D. A R.L. in persona del Presidente pro tempore Sig. Aiello Natale Fabio:** per aver il proprio Presidente, in violazione dell'art. 16 Statuto FIPAV; art. 19 RAT FIPAV, artt. 1, 74 e 76 Regol. Giur. FIPAV; artt. 1, 2 e 12 Codice di Comportamento Sportivo CONI, tesserato con la qualifica di dirigente/allenatore del sodalizio il Sig. ..omissis.. nonostante quest'ultimo fosse destinatario di un provvedimento di radiazione giusta decisione del Tribunale Federale (Comunicato n.\*\*\* del \*\*\*) confermata dalla Corte Federale d'Appello (Comunicato n.\*\*\* del \*\*\*).



Il presente procedimento trae origine dalla comunicazione trasmessa in data 19.08.2023 dalla Segreteria Generale FIPAV alla Procura Federale, a mezzo della quale si inoltrava l'esposto del Consigliere Federale Sig. Davide Anzalone, afferente il comportamento antiregolamentare ravvisabile nella condotta tenuta dal sig. Natale Fabio Aiello, quale Presidente del sodalizio Volley Catania, per aver proceduto al tesseramento in qualità di dirigente, per la stagione 2022/2023, di un soggetto già destinatario del provvedimento di radiazione reso dal Tribunale Federale in data \*\*\* (Comunicato n. \*\*\*), confermato dalla Corte di Appello Federale in data \*\*\* (Comunicato n. \*\*\*), non ulteriormente opposto e dunque definitivo.

Acquisito l'esposto di cui sopra, la Procura Federale disponeva e comunicava l'avvio delle indagini all'esito delle quali, ritenuta provata la responsabilità del dirigente e quindi quella del sodalizio incolpato, in assenza di deduzioni difensive da parte dei medesimi e previa comunicazione di conclusione delle indagini, ne formalizzava il deferimento dinanzi a questo Tribunale, il quale a sua volta deliberava di procedere all'instaurazione del giudizio - in modalità di videoconferenza - fissando per la discussione l'udienza dell' 08/11/2023. All'udienza fissata per la discussione, compariva per la Procura l'avv. Massimo Caravetta il quale illustrava il deferimento concludendo per l'accertamento della responsabilità disciplinare degli incolpati - ciascuno per quanto di propria competenza - e per l'irrogazione di idonea sanzione nei confronti di entrambi. Nessuno compariva per gli incolpati.

\* \* \* \* \*

Il Tribunale, udita la relazione della Procura e preso atto della mancata allegazione di deduzioni difensive da parte degli incolpati, ritiene che i fatti contestati siano oggettivamente pacifici, documentati e comprovati.

Risultano infatti per tabulas tanto la pronunciata radiazione del soggetto de quo da parte della giustizia federale, quanto l'avvenuto tesseramento del medesimo da parte del sodalizio incolpato in costanza del provvedimento di radiazione. Essendo questi gli elementi costitutivi dell'illecito contestato, in totale assenza di qualsivoglia eccezione difensiva, la responsabilità degli incolpati può dirsi comprovata con assoluta certezza e la loro condotta deve dunque essere adeguatamente sanzionata.



Venendo alla quantificazione della sanzione, ritiene il Tribunale che l'illecito contestato al Presidente, di per sé già grave ed inaccettabile, sia reso oltremodo censurabile dall'assoluto disinteresse palesato da entrambi gli incolpati nei riguardi del presente procedimento disciplinare. L'oggettiva non scusabilità della grave condotta posta in essere, trova peraltro puntuale conferma nell'assoluta mancanza di allegazioni difensive idonee, se non a scriminare il comportamento, quanto meno a fornire giustificazioni valide ai fini dell'attenuazione della colpa.

Né peraltro gli incolpati avrebbero potuto invocare la mancata conoscenza dei fatti posti a fondamento della radiazione de qua, data la risonanza che gli stessi hanno avuto proprio nel territorio in cui opera il sodalizio Catania Volley.

Per tutte le ragioni che precedono, il Tribunale ritiene equo irrogare nei confronti del Presidente la sanzione di cui al dispositivo.

Alla responsabilità del dirigente consegue, ex art. 76 Reg. Giur., quella del sodalizio, chiamato a rispondere dei comportamenti e degli atti posti in essere dai propri dirigenti.

### **PQM**

Il Tribunale delibera di infliggere;

- a carico del tesserato sig. Natale Fabio Aiello, nella qualità di legale rapp.te p.t. del sodalizio Catania Volley SSD, la sanzione della sospensione da ogni attività federale per la durata di 6 (sei) mesi;
- a carico del sodalizio Catania Volley SSD, ex art. 76 Reg. Giur., la sanzione della multa di € 500,00 (cinquecento/00)

Roma, 17 Novembre 2023

Il Presidente  
Avv. Massimo Rosi

Affissione all'Albo 23 Novembre 2023

